

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 26 novembre 2012)

Relatore di maggioranza: GINO TRAVERSINI

Relatore di minoranza: ENZO MARANGONI

sulla proposta di deliberazione n. 19/12

a iniziativa dei Consiglieri Traversini, Romagnoli

presentata in data 21 novembre 2012

INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO IN MERITO
ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 77/2011 “DISTACCO DELLA FRAZIONE DI
MAROTTA DAL COMUNE DI FANO E INCORPORAZIONE NEL COMUNE DI
MONDOLFO. MUTAMENTO DELLE RISPETTIVE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI”

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 17 dicembre 2012)

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 17 dicembre 2012 ha esaminato la proposta di deliberazione n. 19/12 avente ad oggetto "Indizione del Referendum consultivo in merito alla proposta di legge 77/2011 (Distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali)";

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Udita la proposta del relatore Augusto Curti;

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL;

esprime parere favorevole

Il Presidente
(Fabrizio Giuliani)

Testo proposto**L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE**

Premesso:

- che l'articolo 133, secondo comma, della Costituzione dispone che: "La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";
- che l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) dispone che: "A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale";
- che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella regione Marche) il mutamento delle circoscrizioni comunali può avvenire anche attraverso ampliamento del territorio di un comune al quale viene aggregata parte del territorio contermini o di altro comune;
- che l'articolo 44, comma 1, dello Statuto della Regione Marche dispone che: "Le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate";
- che l'articolo 10 della citata l.r. 10/1995 dispone che il Consiglio regionale, dopo che la Commissione consiliare si sia espressa sulla proposta di legge di modificazione delle circoscrizioni comunali, delibera sulla indizione del referendum consultivo;
- che l'articolo 20 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 18 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto) stabilisce quanto segue: "La deliberazione del consiglio regionale che indice il referendum consultivo deve indicare il quesito e gli elettori interessati";

Vista la proposta di legge n. 77/11 (Distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali);

Testo modificato dalla Commissione**L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE**

Identico

Vista la proposta di legge n. 77/11 (Distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali) **approvata in data 26 novembre 2012 dalla Commissione assembleare competente per materia;**

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale di Pesaro Urbino n. 44 del 26 maggio 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Mondolfo n. 24 del 29 marzo 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Fano n. 125 del 11 maggio 2011;

Considerato:

- che per quanto riguarda l'individuazione delle "popolazioni interessate", la Corte Costituzionale con le più recenti sentenze in materia (n. 433 del 15 settembre 1995, n. 94 del 7 aprile 2000 e n. 47 del 13 febbraio 2003) ha affermato il principio generale che è compito del legislatore regionale definire i criteri per l'individuazione delle popolazioni interessate alla variazione territoriale; deve, comunque, trattarsi di criteri ragionevoli che non escludano a priori le popolazioni dei comuni coinvolti, residenti in aree diverse da quelle destinate al trasferimento, che potrebbero avere un interesse, anche se indiretto, alla variazione, che va ad incidere sulla dimensione e sulla conformazione territoriale del Comune in cui esse insistono;
 - che, pertanto, la scelta delle popolazioni da consultare va operata caso per caso, soprattutto quando la legislazione regionale, come quella della Regione Marche, nulla precisa al riguardo;
 - che, comunque, la stessa Corte Costituzionale ha indicato, quali criteri da seguire affinché la scelta possa considerarsi ragionevole, la "particolare conformazione del territorio" o la presenza nell'area interessata "di infrastrutture o di funzioni territoriali di particolare rilievo per l'insieme dell'ente locale";
 - che, in particolare, la regola generale direttamente ricavabile dall'articolo 133, secondo comma, della Costituzione che esige la consultazione di tutta la popolazione del Comune o dei Comuni le cui circoscrizioni devono subire modificazioni, può essere derogata mediante una valutazione di elementi di fatto quali ad esempio la "limitata entità sia del territorio che della popolazione rispetto al totale" oppure la circostanza che la frazione che chiede il distacco sia già esistente come fatto "sociologicamente distinto" o sia collegata in maniera "eccentrica" rispetto al capoluogo o al comune principale, ed abbia quindi una sua caratterizzazione distintiva;
- Atteso:
- che Marotta, una frazione di circa 14.000 abitanti, è da sempre divisa essenzialmente in due Comuni, Fano (con circa 3.000 abitanti) e Mondolfo (con circa 11.913 abitanti);
 - che l'attuale confine divide esattamente a

Identico

- metà il centro della frazione di Marotta corrispondente alla Piazza Kennedy, ossia, la piazza centrale della Frazione di Marotta;
- che al comune di Mondolfo già appartiene circa l'80 per cento del territorio di Marotta e nella stessa proporzione vi risiedono i suoi abitanti;
 - che geograficamente Marotta è più vicina a Mondolfo, distandovi solo poco più di 6 km, mentre Fano dista più di 14 km;
 - che l'abitato di Marotta rappresenta la zona costiera del comune di Mondolfo, mentre attualmente costituisce solo una parte trascurabile della ben più estesa zona costiera del territorio comunale di Fano, che si sviluppa più a nord;
 - che il comune di Fano ha dimensioni ben più consistenti (oltre 63.000 abitanti per una superficie di 121 kmq) rispetto a quelle del comune di Mondolfo (11.913 abitanti per una superficie di 22,69 kmq) e le sue esigenze sono estremamente più grandi della frazione di Marotta e più diversificate. Considerazioni opposte valgono per il comune di Mondolfo;
 - che, pertanto, il distacco della frazione di Marotta (che ha circa 3.000 abitanti) non comporta problemi alla totalità del numero di abitanti dell'intero comune di Fano che ne conta oggi oltre 63.000;
 - che storicamente, a causa di un mancato coordinamento tra l'amministrazione di Fano e quella di Mondolfo, i cittadini di Marotta si sono trovati ad avere due strumenti urbanistici, due progetti e sistemi fognari, due acquedotti, diversi orari negli esercizi commerciali, una rete viaria non collegata con l'autostrada o comunque incompleta e notevoli differenze nella gestione dei servizi comunali;
 - che, quindi, le ragioni della proposta di unificare Marotta a Mondolfo vanno ricercate nella necessità di garantire ad una "limitata entità territoriale" la stessa gestione amministrativa sia con riguardo a tutti i principali servizi comunali sia in ordine ad una omogenea programmazione territoriale;
 - che, in particolare, il distacco della frazione di Marotta non comporterebbe particolari problemi alla restante popolazione fanese che vede concentrati tutti i principali servizi comunali più a nord dell'area di interesse;
- Ritenuto:
- che nel caso in esame "la popolazione interessata al referendum consultivo" è solo quella residente nel territorio di Marotta di Fano, che ha chiesto il distacco, in quanto può ragionevolmente escludersi un interesse delle restanti popolazioni del comune di

- Fano, sia con riguardo alla conformazione territoriale, sia tenuto conto dell'esiguità della parte di territorio e di popolazione che verrebbe sottratta per essere aggregata al comune di Mondolfo, sia per l'assenza di infrastrutture o funzioni territoriali rilevanti che si sviluppano in altra zona più a nord;
- che, dunque, basta la manifestazione della volontà della popolazione che intende distaccarsi perché questa è già esistente come fatto "sociologicamente distinto", è collegata con un'area geografica "eccentrica" rispetto al Comune di Fano, ha già una sua autonomia infrastrutturale e di servizi pubblici;
 - che, a riprova di quanto fino ad ora espresso, il distacco richiesto non provoca nessun smembramento del territorio poiché, come si evince dalle rilevanze catastali, nessun foglio e nessuna particella viene divisa a metà e il confine che andrà a dividere il comune di Mondolfo da quello di Fano è stato posto lungo un canale demaniale;
 - che, pertanto, la consultazione referendaria non va riferita all'intera popolazione residente sia nel comune di Fano, sia nel comune di Mondolfo, poiché la stessa non ha un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione territoriale richiesto non avendo alcun diretto collegamento;
 - che, anzi, la popolazione del comune di Mondolfo ha sicuramente interesse ad annettere la frazione di Marotta di Fano che costituisce già un'unica realtà con la frazione di Marotta di Mondolfo, della quale amministra la parte più consistente;
 - che, comunque, alla luce della più recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 334 del 10 novembre 2004) le popolazioni non direttamente interessate possono trovare nel parere dei Consigli provinciali e comunali la tutela che nel procedimento di cui all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione è riservata ai Consigli regionali;
 - che la deliberazione del Consiglio comunale di Mondolfo n. 24 del 29 marzo 2011 ha espresso il parere favorevole alla proposta di legge n. 77/11 per il distacco della frazione di Marotta dal comune di Fano e incorporazione nel comune di Mondolfo;
 - che la deliberazione del Consiglio comunale di Fano n. 125 dell'11 maggio 2011, pur avendo espresso un parere contrario al distacco ha, nelle motivazioni, giustificato il suo diniego esclusivamente per gli investimenti effettuati nel territorio di Marotta e per le minori entrate nel bilancio comunale, in termini di Ici, Tarsu, Tosap, addizionale Irpef, trasfe-

rimenti statali, ecc.. Tanto è vero che la deliberazione, in subordine, ha chiesto che la proposta di legge n. 77/11 regoli espressamente i rapporti economico-finanziari fra i Comuni interessati in ragione del subentro nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi afferenti al territorio coinvolto dalla modifica circoscrizionale;

- che, comunque, nel caso in questione il Consiglio provinciale di Pesaro Urbino, quale ente locale sovraordinato ai Comuni interessati, con la deliberazione n. 44 del 26 maggio 2011 ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di legge n. 77/11;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

- 1) di effettuare il referendum consultivo sulla proposta di legge n. 77/11 "Distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali";
- 2) di individuare le "popolazioni interessate" che a norma dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, dovranno essere coinvolte nel referendum consultivo previsto dall'articolo 20 della l.r. 18/1980, quelle residenti nella circoscrizione territoriale del Comune di Marotta che ha chiesto il distacco;
- 3) di stabilire che il quesito da sottoporre a referendum sia il seguente: "Vuoi tu che la frazione di Marotta di Fano sia annessa al Comune di Mondolfo e siano di conseguenza modificate le circoscrizioni comunali di Mondolfo e Fano?".

- **che, infine, la proposta di legge n. 77/11, preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare competente e dalla stessa approvata nella seduta del 26 novembre 2012, ha espressamente previsto all'articolo 2 la regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modificazione territoriale richiesta;**

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali;

Identico

DELIBERA

- 1) di **effettuare indire** il referendum consultivo sulla proposta di legge n. 77/11 "Distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali", **come approvata dalla Commissione assembleare competente in data 26 novembre 2012;**
- 2) di individuare le "popolazioni interessate" che a norma dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, dovranno essere coinvolte nel referendum consultivo previsto dall'articolo 20 della l.r. 18/1980, quelle residenti nella circoscrizione territoriale del Comune **di Fano - frazione** di Marotta che ha chiesto il distacco, **indicate nell'allegato A;**
- 3) *identico*

- 1. RELAZIONE DESCRITTIVA**
- 2. PIANTINA**
- 3. ELENCO DELLE VIE E NUMERI CIVICI DELLA FRAZIONE DI MAROTTA CHE HA CHIESTO IL DISTACCO DAL COMUNE DI FANO E LA SUA INCORPORAZIONE NEL COMUNE DI MONDOLFO – (Non sono ricomprese nel distacco della frazione di Marotta le vie contrassegnate con “NO” nelle sezioni 48 e 64)**

RELAZIONE DESCRITTIVA

Attualmente la linea di demarcazione tra la circoscrizione territoriale del Comune di Mondolfo e quella del Comune di Fano è individuata, sul lato sud, dalla Via Vecchia Osteria e dalla Via Esino, catastalmente risulta indicata dal termine del Foglio 125 del Comune di Fano e dall'inizio del Foglio 1 del Comune di Mondolfo.


Con l'aggregazione della frazione Marotta, attualmente facente parte del Comune di Fano, al Comune di Mondolfo, i nuovi confini tra i due Comuni risultano delineati secondo la descrizione che segue, precisando che i fogli catastali del Comune di Fano, interessati all'operazione sono i seguenti: - Fogli 121, 122, 123 (parziale).

Lato Sud. Partendo dall'attuale punto di confine tra il Comune di Mondolfo e quello di Fano sul lato Est (Punto A in planimetria) e proseguendo verso Sud, ci si immette sulla via Esino per poi proseguire, attraverso la Ferrovia Ancona-Bologna e la S.S. Adriatica n°16, fino alla Via Vecchia Osteria. Di qui, proseguendo verso Sud, sempre lungo Via Vecchia Osteria fino all'innesto di detta via con la strada vicinale di mezzo (punto B nella planimetria), si traccia una linea immaginaria, tra il punto A e il punto B, corrispondente all'attuale confine di Mondolfo con Fano.

Lato Ovest: Dall'incrocio di Via Vecchia Osteria con la vicinale di mezzo si prosegue ininterrottamente per quest'ultima in direzione nord-ovest, oltrepassando la delimitazione dei Fogli n. 125, 124, 123 (parziale), fino al punto C contrassegnata in planimetria.

Lato Nord: Sponda sinistra del fosso privo di denominazione, che scorre quasi parallelo a via Andersen ed il cui tracciato ricade nel foglio catastale- n. 123 del comune di Fano (punto C in planimetria), il nuovo confine segue, da monte verso mare. Oltrepassata perpendicolarmente la S.S. 16 segue come confine naturale il fosso o piccolo corso d'acqua. Seguendo questo fosso, attraverso la ferrovia Ancona-Bologna, indi la Via Ammiraglio Cappellini e si immette sulla linea di confine lato nord-est con il demanio Marittimo- Mare Adriatico (punto D della planimetria).

Lato Est: Dal lato Est il confine è contrassegnato dalla linea di congiunzione tra il punto D e il punto A, in corrispondenza della delimitazione del confine demaniale marittimo, che arriva fino all'inizio del foglio n°1 del Comune di Mondolfo.



SEZIONE 48
(VIE ASSOCIATE)

ADRIATICA SUD (Strada nazionale) dal civico 397 al civico 529 solo dispari	NO
dal civico 531 al civico 535 solo dispari	SI
dal civico 204 al civico 288 solo pari	NO
dal civico 290 al civico 316 solo pari	SI
CAPPELLINI (Via Ammiraglio) dal civico 98 alla fine continui	(solo civici 138 e 139)
FAA' DI BRUNO (Via Emilio) dal civico 91 al civico 95 continui	SI
dal civico 96 alla fine continui	NO
LAGO DI ALBANO (Via)	NO
LAGO DI BOLSENA (Via)	NO
LAGO DI BRACCIANO (Via)	NO
LAGO DI COMO (Via)	NO
LAGO DI FIASTRA (Via)	NO
LAGO DI GARDA (Via)	NO
LAGO DI LESINA (Via)	NO
LAGO DI MISURINA (Via)	NO
LAGO DI NEMI (Via)	NO
LAGO DI PILATO (Via)	NO
LAGO DI VARANO (Via)	NO
LAGO DI VICO (Via)	NO
LAGO D'ISEO (Via)	NO
LAGO MAGGIORE (Via)	NO
MAROTTA (Loc.) dal civico 1 al civico 4 continui	NO

SEZIONE 55
(VIE ASSOCIATE)

ABBA (Via Giuseppe Cesare)	SI
ADRIATICA SUD (Strada Nazionale) dal civico 346 al civico 438 solo pari	SI
BETTI (Via Ugo) solo dispari dal civico 1 alla fine - dal civico 22 alla fine solo pari	SI
CEFALONIA (Via)	SI
CORFU' (Via) solo dispari dal civico 1 al civico 3 - dal civico 9 alla fine solo dispari dal civico 2 alla fine solo pari	SI
DALMAZIA (Via) solo dispari dal civico 1 alla fine	SI
FERRARI (Via Paolo)	SI
FUCINI (Via Renato)	SI
GIACOMETTI (Via Paolo)	SI
MANIN (Via Daniele)	SI

MAROTTA (Loc.) continui dal civico 12 alla fine	SI
MARTINI (Via Arturo)	SI
NIEVO (Via Ippolito)	SI
PRAGA (Via Emilio)	SI
RIZZO (Via Luigi)	SI
ROVANI (Via Giuseppe)	SI
RUFFINI (Via Giovanni)	SI

SEZIONE 63
(VIE ASSOCIATE)

ADRIATICA SUD (Strada Nazionale) dal civico 537 alla fine solo dispari dal civico 318 al civico 344 solo pari dal civico 440 alla fine solo pari	SI
BETTI (Via Ugo) solo pari dal civico 2 al civico 20	SI
CAMPANA (Via Dino)	SI
CARDARELLI (Via Vincenzo) solo pari dal civico 2 al civico 4	SI
CHIENTI (Via)	SI
CHIESA (Via Damiano)	SI
CORFU' (Via) solo dispari dal civico 5 al civico 7	SI
DALMAZIA (Via) solo pari dal civico 2 alla fine	SI
ESINO (Via)	SI
FAA' DI BRUNO (Via Emilio) continui dal civico 1 al civico 90	SI
FOGLIA (Via)	SI
GERVASI (Piazzetta Fulvio)	SI
GIACOSA (Via Giuseppe)	SI
ILLICA (Via Luigi) solo pari dal civico 2 alla fine	SI
LEOPARDI (Via Giacomo)	SI
MARECCHIA (Via)	SI
MICHELANGELO (Piazza)	SI
MISA (Via)	SI
PANZINI (Via Alfredo)	SI
PERTICARI (Via Giulio)	SI
POTENZA (Via)	SI
TOZZI (Via Federico)	SI
TRE PINI (Via dei) solo dispari dal civico 1 al civico 11 dal civico 2 al civico 8 solo pari	SI
TRONTO (Via)	SI
VECCHIA OSTERIA (Via)	SI
ZANELLA (Via Giacomo)	SI

SEZIONE 64
(VIE ASSOCIATE)

ANDERSEN (Via Hans Cristian)	SI
ASIMOV (Via Isaac)	no
BERTELLI (Via Luigi)	SI
BRACCO (Via Roberto)	SI
CAPUANA (Via Luigi)	no
CARDARELLI (Via Vincenzo) dal civico 1 alla fine solo dispari dal civico 6 alla fine solo pari	SI
COLLODI (Via Carlo)	no
GENGA (Via Girolamo)	SI
GRIMM (Via Fratelli)	no
ILLICA (Via Luigi) solo dispari dal civico 1 alla fine	SI
KIPLING (Via Rudyard)	no
LAGO DI VARESE (Via)	no
LAGO D'ORTA (Via)	no
LAGO TRASIMENO (Via)	no
MAROTTA (Loc.) continui dal civico 5 al civico 11	SI
MONTEMARINO (Via)	SI
MOTTA (Via Luigi)	no
RODARI (Via Gianni)	no
RONDINI (Via delle)	SI
SALGARI (Via Emilio)	no
STOPPANI (Via Antonio)	SI
SVEVO (Via Italo)	SI
TRE PINI (Via del) soto dispari dal civico 13 alla fine dal civico 10 alla fine solo pari	SI
VERNE (Via Giulio)	no